ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Provincia di Biella
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI CHE RICOPRONO L'INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO PRESSO STRUTTURE ODONTOIATRICHE.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella richiama l'attenzione degli Iscritti che ricoprono l'incarico di Direttore Sanitario presso ambulatori monospecialistici, poliambulatori e strutture sanitarie soggette ad autorizzazione all'esercizio, sui compiti, obblighi e responsabilità professionali, deontologiche e giuridiche connessi all'assunzione di tale funzione.

La figura del Direttore Sanitario riveste un ruolo centrale nell'organizzazione, nel governo clinico e nella vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sanitarie erogate dalla struttura, assumendo specifiche responsabilità nei confronti dell'utenza, delle Autorità competenti e degli Ordini professionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente comunicazione richiama, in particolare:

il Codice di Deontologia Medica, con specifico riferimento all'art. 69;
la Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 153-156;
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 in materia di consenso informato;
la normativa nazionale e regionale vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
la D.G.R. Regione Piemonte n. 327 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni, concernente i requisiti organizzativi e funzionali delle strutture sanitarie private.

1. COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ASSUNZIONE E ALLA CESSAZIONE DELL'INCARICO

Ai sensi delle disposizioni deontologiche e della normativa regionale vigente, il professionista che assume o cessa l'incarico di Direttore Sanitario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ordine territorialmente competente, ossia all'Ordine nella cui circoscrizione ha sede la struttura sanitaria.

A tal fine dovranno essere comunicati:

la denominazione e la sede della struttura;

la data di decorrenza dell'incarico;
gli orari di apertura della struttura;
gli orari di effettiva presenza del Direttore Sanitario;
l'eventuale cessazione dell'incarico e la relativa decorrenza.

2. OBBLIGO DI PRESENZA NELLA STRUTTURA

Il Direttore Sanitario deve garantire una presenza effettiva e documentabile presso la struttura sanitaria, in misura adeguata alla complessità organizzativa e assistenziale della stessa.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale e dai provvedimenti autorizzativi, la presenza deve essere tale da assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento e controllo, nonché il rispetto dei requisiti organizzativi previsti per l'esercizio dell'attività sanitaria.

3. *INCOMPATIBILITÀ E LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI*

Ai sensi dell'art. 69 del Codice di Deontologia Medica e dell'art. 1, commi 153-156, della Legge n. 124/2017, l'incarico di Direttore Sanitario di struttura odontoiatrica è incompatibile con l'assunzione di analoghi incarichi presso ulteriori strutture.

Pertanto, per le strutture odontoiatriche, il professionista può svolgere la funzione di Direttore Sanitario presso una sola struttura, al fine di garantire l'effettività dell'attività di vigilanza e governo sanitario richiesta dalla legge.

4. REQUISITI PROFESSIONALI

Per gli ambulatori e le strutture che erogano prestazioni odontoiatriche, il Direttore Sanitario deve essere iscritto all'Albo degli Odontoiatri.

Resta fermo il possesso di tutti i requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio della funzione.

5. COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario è responsabile dell'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura e dell'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e deontologiche applicabili.

In particolare, è tenuto a:

Vigilanza igienico-sanitaria e organizzativa

garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari della struttura;
sovrintendere ai processi di sanificazione ambientale e sterilizzazione;
definire e verificare protocolli operativi e procedure interne;
assicurare l'adeguata gestione delle emergenze sanitarie e organizzative.

b) Verifica dei requisiti professionali del personale

verificare il possesso dei titoli di studio, delle specializzazioni e delle abilitazioni professionali;
verificare l'iscrizione agli Albi professionali obbligatori;
vigilare sull'assolvimento degli obblighi di formazione continua ECM.

c) Sicurezza sul lavoro

vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
collaborare con il Datore di Lavoro per gli aspetti sanitari inerenti la sicurezza dei lavoratori.

d) Apparecchiature e dispositivi medici

formulare pareri tecnici sull'acquisto di apparecchiature e dispositivi medici;
verificare la corretta manutenzione e funzionalità delle attrezzature;
vigilare sul rispetto della normativa in materia di radioprotezione.

e) Gestione documentale e attività clinica

vigilare sulla corretta compilazione, conservazione e archiviazione della documentazione sanitaria;
garantire il rispetto delle disposizioni in materia di consenso informato e documentazione clinica;
verificare la corretta tenuta dei registri previsti dalla normativa vigente.

f) Farmaci e sostanze soggette a controllo

vigilare sulla corretta conservazione e utilizzazione dei farmaci;
assicurare il rispetto della normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

g) Privacy e trattamento dei dati personali

vigilare sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di attuazione.

h) Rapporti con l'utenza

promuovere l'accessibilità ai servizi;
sovrintendere alla gestione di reclami, contenziosi e segnalazioni;
vigilare sul rispetto della Carta dei Servizi, ove prevista.

i) Pubblicità sanitaria

Il Direttore Sanitario vigila sulla correttezza dell'informazione sanitaria e della pubblicità diffusa dalla struttura, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, veridicità e non ingannevolezza.

Nelle comunicazioni pubblicitarie e informative rivolte al pubblico deve essere chiaramente indicato il nominativo del Direttore Sanitario, con l'indicazione dei relativi titoli professionali, al fine di consentire l'immediata identificazione del professionista responsabile della direzione sanitaria della struttura e garantire la tutela dell'utenza. L'omessa indicazione del Direttore Sanitario nei messaggi pubblicitari può integrare una violazione delle disposizioni in materia di pubblicità sanitaria e dar luogo all'adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento

l) Qualità e accreditamento

promuovere programmi di miglioramento continuo della qualità;
garantire il rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti per l'accreditamento istituzionale.

m) Vigilanza sull'esercizio professionale

impedire l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
vigilare affinché le prestazioni sanitarie siano erogate esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
verificare che, in caso di propria assenza, non vengano svolte attività sanitarie da soggetti privi delle necessarie qualifiche professionali.

6. PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La figura del Direttore Sanitario è configurata dall'ordinamento quale garante del corretto funzionamento della struttura sanitaria sotto il profilo organizzativo, professionale e assistenziale.

In ragione dei poteri di organizzazione, coordinamento, controllo e vigilanza attribuiti alla funzione, il Direttore Sanitario può essere chiamato a rispondere, nei casi previsti dalla legge, sotto il profilo:

civile;
penale;
amministrativo;
disciplinare e deontologico.

Tale responsabilità deriva dall'obbligo di assicurare il corretto esercizio delle attività sanitarie, la conformità della struttura alla normativa vigente e la verifica del possesso dei requisiti professionali degli operatori che vi prestano attività.

7. DOVERI DI DIREZIONE E CONTROLLO

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Direttore Sanitario è tenuto a:

a) impartire direttive tecnico-organizzative finalizzate al corretto svolgimento delle attività sanitarie;

b) organizzare e coordinare l'attività dei professionisti operanti nella struttura;

c) esercitare un costante controllo sull'operato dei collaboratori e sul rispetto delle procedure interne;

d) intervenire direttamente, ove necessario, nelle situazioni caratterizzate da particolare complessità clinica, organizzativa o da rilevanti profili di rischio per la salute dell'utente;

e) promuovere il rispetto dei principi etici e deontologici propri delle professioni sanitarie.

L'Ordine invita tutti gli Iscritti che svolgono o intendono svolgere l'incarico di Direttore Sanitario a verificare costantemente la conformità della propria attività alle disposizioni normative e deontologiche vigenti, ricordando che l'effettivo esercizio delle funzioni di direzione e vigilanza costituisce requisito essenziale e imprescindibile per il corretto svolgimento dell'incarico.

Il presidente Commissione Albo Odontoiatri di Biella
Dr.Franco Motta

FAQ – DIRETTORE SANITARIO DI STRUTTURA ODONTOIATRICA

1. Chi può ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario di una struttura odontoiatrica?

Il Direttore Sanitario di una struttura odontoiatrica deve essere un professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria e regolarmente iscritto all'Albo degli Odontoiatri. Il nominativo del Direttore Sanitario deve essere comunicato alle Autorità competenti e reso conoscibile all'utenza.

---

2. Posso essere Direttore Sanitario di più strutture odontoiatriche contemporaneamente?

No.

Ai sensi della Legge n. 124/2017 e dell'art. 69 del Codice di Deontologia Medica, l'incarico di Direttore Sanitario odontoiatrico può essere svolto presso una sola struttura odontoiatrica, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

---

3. Il mio incarico può essere solo formale?

No.

Il Direttore Sanitario deve esercitare concretamente le proprie funzioni. Un incarico meramente nominale o di facciata è incompatibile con gli obblighi previsti dalla normativa e può comportare responsabilità disciplinari, civili e penali.

---

4. Devo essere presente fisicamente nella struttura?

Sì.

Il Direttore Sanitario deve garantire una presenza effettiva e documentabile adeguata all'organizzazione e all'attività svolta dalla struttura, tale da consentire il concreto esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento, vigilanza e controllo.

---

5. Esiste un numero minimo di ore di presenza obbligatoria?

La normativa regionale piemontese non prevede, per le strutture odontoiatriche ambulatoriali, una percentuale minima uniforme di presenza.

Tuttavia, la presenza deve essere tale da rendere effettive le funzioni di Direzione Sanitaria. In caso contrario, l'incarico potrebbe essere considerato meramente formale.

6. Sono responsabile delle prestazioni eseguite dagli altri odontoiatri della struttura?

Il Direttore Sanitario non risponde automaticamente di ogni singolo atto professionale compiuto dai colleghi.

Tuttavia, risponde dell'organizzazione sanitaria della struttura, della verifica dei requisiti professionali degli operatori, dell'adozione delle procedure necessarie e dell'attività di vigilanza che gli compete.

L'omessa vigilanza può comportare responsabilità personali.

7. Devo verificare l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri che collaborano con la struttura?

Sì.

Rientra tra i compiti del Direttore Sanitario verificare che tutti i professionisti sanitari operanti nella struttura siano in possesso dei titoli richiesti dalla legge e siano regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali.

8. Devo verificare la posizione ECM dei professionisti che lavorano nella struttura?

Sì.

Il Direttore Sanitario deve vigilare sul rispetto degli obblighi formativi previsti dalla normativa ECM da parte dei professionisti sanitari che operano nella struttura, in particolare nelle strutture accreditate.

9. Sono responsabile della pubblicità sanitaria della struttura?

Sì.

Il Direttore Sanitario è tenuto a vigilare affinché la pubblicità sanitaria e l'informazione rivolta al pubblico siano conformi alla normativa vigente, ai principi di trasparenza, correttezza e veridicità e alle disposizioni deontologiche.

10. Il mio nominativo deve comparire nella pubblicità della struttura?

Sì.

Il nominativo del Direttore Sanitario deve essere chiaramente indicato nei mezzi di comunicazione e informazione sanitaria utilizzati dalla struttura, compresi sito internet, insegne, materiale informativo e altri strumenti rivolti al pubblico.

11. Posso essere Direttore Sanitario se svolgo contemporaneamente attività libero-professionale?

Sì.

L'esercizio dell'attività professionale non è incompatibile con l'incarico di Direttore Sanitario, purché sia garantito l'effettivo svolgimento delle funzioni di direzione e vigilanza richieste dalla legge.

12. Sono responsabile delle apparecchiature radiologiche presenti nella struttura?

Sì.

Il Direttore Sanitario deve vigilare sul corretto utilizzo delle apparecchiature radiologiche e sul rispetto delle norme vigenti in materia di radioprotezione e sicurezza.

13. Devo controllare la corretta sterilizzazione degli strumenti?

Sì.

Tra i compiti fondamentali del Direttore Sanitario rientrano la definizione, l'applicazione e la verifica delle procedure di sterilizzazione, disinfezione e sanificazione ambientale.

14. Posso delegare alcuni compiti?

Alcune attività operative possono essere delegate secondo l'organizzazione della struttura.

Rimane tuttavia in capo al Direttore Sanitario il dovere generale di controllo e vigilanza e la responsabilità di verificare che le attività delegate siano correttamente svolte.

15. Cosa devo fare se rilevo comportamenti professionali non conformi alla legge o alla deontologia?

Il Direttore Sanitario deve intervenire tempestivamente adottando le misure organizzative necessarie per eliminare l'irregolarità e tutelare la sicurezza dei pazienti.

Nei casi più gravi può essere necessario segnalare la situazione agli organi competenti.

16. Posso consentire la presenza di tirocinanti, osservatori o frequentatori volontari?

Solo nel rispetto della normativa vigente e previa verifica dei presupposti necessari.

Il Direttore Sanitario deve vigilare affinché tali soggetti non svolgano attività professionali non consentite e non assumano compiti riservati agli esercenti professioni sanitarie.

17. Quali conseguenze possono derivare dal mancato esercizio delle funzioni di Direttore Sanitario?

L'omesso esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo può determinare responsabilità:

- disciplinari e deontologiche;
- civili;
- amministrative;
- penali, nei casi previsti dalla legge.

La nomina a Direttore Sanitario comporta pertanto l'assunzione di obblighi effettivi e non meramente formali.

18. A chi posso rivolgermi per chiarimenti sul mio incarico?

Gli Iscritti possono rivolgersi all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella per ricevere informazioni e orientamento in merito agli aspetti deontologici e professionali connessi all'incarico di Direttore Sanitario.

L'Ordine considera l'informazione e la prevenzione gli strumenti principali per favorire il corretto esercizio della funzione e prevenire l'insorgenza di contenziosi o procedimenti disciplinari.

19. Posso ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario in una struttura odontoiatrica gestita da una società di capitali o da una catena odontoiatrica?

Sì.

La circostanza che la struttura sia gestita da una società di capitali o faccia parte di una rete o catena odontoiatrica non modifica il ruolo, i doveri e le responsabilità del Direttore Sanitario.

Il Direttore Sanitario mantiene piena autonomia professionale e tecnico-sanitaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non può subire condizionamenti da parte della proprietà o del management aziendale nelle decisioni che incidono sulla qualità delle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sul rispetto delle norme deontologiche e professionali.

L'accettazione dell'incarico presuppone la concreta possibilità di esercitare i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

---

20. Quali attività possono essere svolte dall'igienista dentale all'interno della struttura?

L'igienista dentale può svolgere esclusivamente le attività previste dal proprio profilo professionale e dalla normativa vigente.

Il Direttore Sanitario deve vigilare affinché l'attività clinica della struttura sia organizzata in modo da garantire la costante disponibilità di un odontoiatra abilitato durante l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche e di igiene dentale, evitando modelli organizzativi che affidino la gestione clinica dei pazienti esclusivamente a professionisti non abilitati all'esercizio dell'odontoiatria.

Nelle strutture odontoiatriche deve essere sempre garantita la presenza e la disponibilità di un odontoiatra abilitato, responsabile della presa in carico clinica del paziente e in grado di intervenire qualora necessario.

---

21. Quali controlli devo effettuare sui collaboratori che operano nella struttura?

Il Direttore Sanitario deve verificare periodicamente:

- il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale;
- l'iscrizione agli Albi professionali ove prevista;
- la copertura assicurativa professionale, ove obbligatoria;

- il rispetto degli obblighi formativi ECM;
- la conformità delle attività svolte alle qualifiche professionali possedute.

Tali verifiche dovrebbero essere adeguatamente documentate e aggiornate nel tempo.

22. Sono responsabile delle informazioni pubblicate sul sito internet e sui social network della struttura?

Sì.

Il Direttore Sanitario è tenuto a vigilare affinché le informazioni sanitarie diffuse tramite sito web, social network, piattaforme digitali e altri strumenti di comunicazione siano corrette, trasparenti, verificabili e conformi alla normativa vigente e ai principi deontologici.

Particolare attenzione deve essere posta a messaggi promozionali, offerte commerciali, pubblicazione di immagini cliniche, testimonianze di pazienti, confronti con altri professionisti e utilizzo di espressioni che possano generare aspettative ingannevoli o non supportate da evidenze scientifiche.

23. Possono essere pubblicate fotografie del “prima e dopo” dei trattamenti?

La diffusione di immagini cliniche richiede particolare cautela.

Oltre al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e all'acquisizione di uno specifico consenso informato, il Direttore Sanitario deve vigilare affinché tali immagini non assumano carattere suggestivo, comparativo o promozionale tale da risultare in contrasto con i principi di correttezza dell'informazione sanitaria.

---

24. Il Direttore Sanitario deve occuparsi delle recensioni online?

Pur non essendo responsabile delle opinioni espresse autonomamente dagli utenti, il Direttore Sanitario deve vigilare affinché la struttura non utilizzi recensioni, testimonianze o giudizi di pazienti in modo tale da configurare forme di pubblicità sanitaria ingannevole, comparativa o non trasparente.

---

25. Cosa devo fare se il titolare della struttura mi impedisce di esercitare le mie funzioni o non recepisce le mie indicazioni?

Il Direttore Sanitario non può limitarsi a prendere atto di situazioni non conformi alla normativa.

Qualora la proprietà o l'organizzazione della struttura impediscano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo o non consentano di rimuovere situazioni di irregolarità, il Direttore Sanitario deve adottare tutte le iniziative necessarie per tutelare la sicurezza dei pazienti e la propria posizione professionale, fino a valutare, nei casi più gravi, la rinuncia all'incarico e le eventuali comunicazioni agli enti competenti.

---

26. È opportuno conservare documentazione delle attività svolte come Direttore Sanitario?

Sì.

È fortemente raccomandato conservare evidenza documentale delle attività di controllo e vigilanza svolte, quali verifiche dei titoli professionali, riunioni organizzative, procedure interne, segnalazioni formulate alla proprietà, controlli sulle apparecchiature, attività formative e ogni altro adempimento rilevante.

Tale documentazione può risultare particolarmente importante ai fini della dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'incarico e dell'adempimento dei doveri professionali.

27 L'odontotecnico può effettuare attività direttamente sul paziente o svolgere prestazioni all'interno della bocca?

No.

L'odontotecnico è una figura tecnica ausiliaria che esercita la propria attività esclusivamente nell'ambito della costruzione, riparazione e adattamento dei dispositivi protesici su prescrizione dell'odontoiatra o del medico abilitato.

L'odontotecnico non è un professionista sanitario abilitato all'esercizio dell'odontoiatria e, pertanto, non può effettuare visite, formulare diagnosi, eseguire trattamenti, rilevare impronte direttamente sul paziente, adattare o modificare protesi nella cavità orale, né compiere qualsiasi altra manovra che comporti un intervento diretto sul paziente.

Qualsiasi attività esercitata direttamente nella bocca del paziente da parte dell'odontotecnico può integrare gli estremi dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, con conseguenti responsabilità penali, civili e disciplinari per tutti i soggetti coinvolti.

Il Direttore Sanitario è tenuto a vigilare affinché all'interno della struttura non vengano consentite attività eccedenti le competenze attribuite all'odontotecnico dalla normativa vigente.

ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Provincia di Biella
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

Sede: Via Malta 3 Biella tel. 015-9248281
e-mail segreteria@ordinemedicibiella.it pec segreteria.bi@pec.omceo .it